



Istituto Comprensivo "DANTE ALIGHIERI"
Via Giustiniano, 7 – 34133 TRIESTE
☎ 040/362604 - 📠 040/364625

XVI° Distretto Scolastico

C. F. 90089480322

Prot. n. 3636 /A35

Trieste, 3 settembre 2012

All'ALBO
A tutto il personale dipendente

OGGETTO: organigramma gerarchico funzionale - sicurezza sul luogo di lavoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
nella sua veste di Datore di Lavoro

VISTO l'organico del personale docente e ATA assegnato all'Istituto per l'anno scolastico 2012/13;

CONSIDERATI il Piano delle Attività del personale docente e del personale ATA per l'anno scolastico 2012/13;

CONSIDERATO il Documento di Valutazione dei Rischi;

VALUTATE le attività quotidianamente svolte dal personale dipendente;

CONSIDERATO che le R.S.U. dell'Istituto hanno indicato nella persona della sig.ra Rossella Milani la Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

SENTITO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sul Luogo di Lavoro;

VISTA la vigente normativa in tema di sicurezza sul luogo di lavoro;

VISTA la necessità di definire un organico piano di formazione del personale in tema di sicurezza sul luogo di lavoro, come suggerito dal D. Lgs. 81/2008 e dagli Accordi Stato/Regioni dd. 21.12.2011;

DEFINISCE

l'allegato organigramma gerarchico – funzionale dell'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri".

Il Dirigente Scolastico
Fabia Dell'Antonia

DATORE DI LAVORO DIRIGENTE	Fabia Dell'Antonia	Dirigente scolastico Ufficio sito al piano terra in via Giustiniano, 7
---------------------------------------	---------------------------	---

Il datore di lavoro ha i seguenti compiti:

- 1) nomina il medico competente;
- 2) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- 3) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- 4) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- 5) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- 6) invia i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiede al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- 7) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- 8) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- 9) adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- 10) si astiene, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- 11) consente ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; allo stesso consegna la documentazione prevista dalla legge e consente, nelle forme previste dalla legge, l'accesso agli atti;
- 12) elabora il documento di cui all'articolo 26, comma 3;
- 13) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- 14) comunica in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

15) consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

16) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

17) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, fornisce ai lavoratori apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

18) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convoca la riunione periodica di sicurezza;

19) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

20) comunica in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

21) vigila affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

22) Predisporre il documento di valutazione stress lavoro-correlato;

23) Fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

24) Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e dell'edificio, restano a carico dell'amministrazione comunale tenuta, per effetto di norme o convenzioni, anche alla manutenzione. Pertanto gli obblighi previsti dalla normativa vigente, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

25) Il datore di lavoro è tenuto altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

<p>DIRIGENTE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LUOGO DI LAVORO</p>	<p>Prof.ssa Geminiani Marica</p>	<p>Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico cui vengono affidate funzioni vicarie in caso di assenza del Dirigente Scolastico. Ufficio sito al piano terra</p>
---	---	---

		di via Giustiniano, 7
<p>Il Dirigente, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Nel caso specifico la prof.ssa Geminiani svolge incarico di Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico. A lei vengono affidate le funzioni vicarie in caso di assenza del Dirigente Scolastico. La prof.ssa Geminiani, nel periodo in cui svolge incarico vicario, ha gli stessi poteri di spesa del Dirigente Scolastico essendo la sua firma depositata presso l'Ufficio Cassiere dell'Istituto.</p> <p>Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sul luogo di Lavoro organizza e coordina il servizio di prevenzione e protezione che in base al dettato dell'art. 33. prevede:</p> <p>a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;</p> <p>b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;</p> <p>c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;</p> <p>d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;</p> <p>e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;</p> <p>f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.</p> <p>I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.</p> <p>Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.</p>		
DIRIGENTE	Dott. Carmelo Restuccia	Direttore S.G.A. Ufficio sito al piano terra della scuola secondaria in via Giustiniano, 7
<p>Il Dirigente, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura del suo ruolo, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa del personale ATA e vigilando su di essa.</p>		
ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LUOGO DI LAVORO	Ins. Manuela Orlini	Insegnante di scuola primaria. Opera presso la scuola primaria "A. Padoa" sita in via Archi, 4
<p>L'Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione sul luogo di lavoro collabora con il Responsabile SPP:</p> <p>a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;</p>		

b) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 c) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
 I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LUOGO DI LAVORO: COMPONENTI LA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO	Safret Cristiana	Docente
	Pignataro Annamaria	Collaboratore scolastico
	Serafino Antonio	Collaboratore scolastico
	Zolia Giuliana	Docente
	Marano Tiziana	Collaboratore scolastico
	Lorusso Donato	Collaboratore scolastico
	Surace Giuseppina	Collaboratore scolastico
	Saccà Caterina	Assistente amministrativo
	Milani Rossella	Collaboratore scolastico
	Cardi Claudia	Collaboratore scolastico
	Urlini Marina	Collaboratore scolastico
	Contento Cinzia	Assistente amministrativo
	Marchetti Roberta	Assistente amministrativo
	Latin Loredana	Assistente amministrativo
	Scheri Luciana	Assistente amministrativo
	Miceli Francesca	Collaboratore scolastico
	Laudani Natala	Collaboratore scolastico
	Geminiani Marica	Docente
	Ciroi Patrizia	Docente
	Buttazzoni Mala	Docente
Orlini Manuela	Docente	
Strutti Mariacristina	Docente	
Morano Valerio	Docente	

I componenti la squadra di primo soccorso collaborano con il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sul luogo di Lavoro per le necessarie verifiche dei presidi sanitari presenti nell'Istituto, gestiscono le emergenze in cui si renda necessario un primo intervento di soccorso sanitario e nei casi più critici, dopo aver effettuato la richiesta di intervento del servizio di pronto soccorso sanitario (118) accudiscono l'infortunato fino all'arrivo del medico.
 I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

SERVIZIO DI	Sabatino Elisalberta	Docente
--------------------	----------------------	---------

PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LUOGO DI LAVORO: COMPONENTI LA SQUADRA ANTINCENDIO	Geminiani Marica	Docente
	Pirnetti Laura	Docente
	Chermaz Miriam	Docente
	Marsilli Furio	Docente
	Orlini Manuela	Docente
	Morano Valerio	Docente
	Laudani Natala	Collaboratore scolastico
	Miceli Francesca	Collaboratore scolastico
	Pignataro Annamaria	Collaboratore scolastico
	Marano Tiziana	Collaboratore scolastico
	Lorusso Donato	Collaboratore scolastico
	Urlini Marina	Collaboratore scolastico
	Milani Rossella	Collaboratore scolastico
	Cardi Claudia	Collaboratore scolastico
	Matjak Adriana	Collaboratore scolastico
	Marchetti Roberta	Assistente Amministrativo
	Latin Loredana	Assistente Amministrativo
Contento Cinzia	Assistente Amministrativo	
Restuccia Carmelo	Direttore S.G.A.	
<p>I componenti la squadra antincendio collaborano con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sul luogo di lavoro al fine di rendere minimo il rischio incendi. In caso di emergenza intervengono utilizzando in modo appropriato i presidi antincendio.</p> <p>I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.</p>		
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Sig.ra Milani Rossella	Collaboratrice scolastica. Opera presso la scuola primaria Aldo Padoa, sita in via Archi, 4
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:		

- Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- Formula osservazioni in occasione delle visite ispettive degli organi di vigilanza;
- Partecipa alla riunione periodica;
- Fa proposte per le misure di prevenzione;
- Avverte il RSPP dei rischi individuati;

MEDICO COMPETENTE	Dott.ssa Daniela Barbierato	Medico in servizio presso la locale ASS n. 1 "Triestina"
------------------------------	--	---

La dott.ssa Barbierato, dipendente dell'ASS. n. 1- Triestina, svolge il compito di medico competente grazie al regime di convenzione che lega l'Istituto alla citata Azienda Sanitaria.

Il medico competente svolge i seguenti compiti:

- 1) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- 2) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- 3) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- 4) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- 5) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- 6) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- 7) in occasione delle riunioni periodiche di sicurezza, comunica per iscritto al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica

dei lavoratori;

8) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

9) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

PREPOSTI:

- **I docenti referenti di plesso**
- **i docenti che utilizzano il laboratorio di scienze**

Prof. Chiara Vigni

Con riferimento all'attività di referente del plesso della scuola secondaria. Opera nella sede di via Giustiniano, 7

Ins. Giorgia Capitanio

Con riferimento all'attività di referente del plesso della scuola primaria Nazario Sauro. Opera nella sede di via Tigor, 3

Ins. Mariacristina Strutti

Con riferimento all'attività di referente del plesso della scuola primaria Aldo Padoa. Opera nella sede di via Archi, 4

Ins. Elisalberta Sabatino

Con riferimento all'attività di referente del plesso della scuola dell'infanzia di via Colonna. Opera nella sede di via Colonna, 1

Prof.ssa Annalisa Biagi

Con riferimento all'attività svolta nel laboratorio di scienze. Opera nella sede di via Giustiniano , 7

Prof.ssa Anna Turco

Con riferimento all'attività svolta nel laboratorio di scienze. Opera nella sede di via Giustiniano , 7

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza

sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

LAVORATORI SOTTOPOSTI A RISCHI SPECIFICI <ul style="list-style-type: none"> • Collaboratori scolastici • Assistenti amministrativi 	Coll. Scol. Cardi Claudia	Rischio chimico pulizie, movimentazione carichi, utilizzo macchinari di pulizia
	Coll. Scol. Cirillo Luisa	Rischio chimico pulizie, movimentazione carichi, utilizzo macchinari di pulizia
	Coll. Scol. Laudani Natala	Rischio chimico pulizie, movimentazione carichi, utilizzo macchinari di pulizia
	Coll. Scol. Lorusso Donato	Rischio chimico pulizie, movimentazione carichi, utilizzo macchinari di pulizia
	Coll. Scol. Marano Tiziana	Rischio chimico pulizie, movimentazione carichi, utilizzo macchinari di pulizia
	Coll. Scol. Matjak Adriana	Rischio chimico pulizie, movimentazione carichi, utilizzo macchinari di pulizia
	Coll. Scol. Miceli Francesca	Rischio chimico pulizie, movimentazione carichi, utilizzo macchinari di pulizia

	Coll. Scol. Milani Rossella	Rischio chimico pulizie, movimentazione carichi, utilizzo macchinari di pulizia
	Coll. Scol. Pignataro Annamaria	Rischio chimico pulizie, movimentazione carichi, utilizzo macchinari di pulizia
	Coll. Scol. Ponga Michele	Rischio chimico pulizie, movimentazione carichi, utilizzo macchinari di pulizia
	Coll. Scol. Serafino Antonio	Rischio chimico pulizie, movimentazione carichi, utilizzo macchinari di pulizia
	Coll. Scol. Surace Giuseppina	Rischio chimico pulizie, movimentazione carichi, utilizzo macchinari di pulizia
	Coll. Scol. Urlini Manuela	Rischio chimico pulizie, movimentazione carichi, utilizzo macchinari di pulizia
	Coll. Scol. Vergerio Liliana	Rischio chimico pulizie, movimentazione carichi, utilizzo macchinari di pulizia
	Coll. Scol. Vurro Rosangela	Rischio chimico pulizie, movimentazione carichi, utilizzo macchinari di pulizia
	Coll. Scol. Zorni Marino	Rischio chimico pulizie, movimentazione carichi, utilizzo macchinari di pulizia
	Ass. Amm. Calcina Alda	Elettrico/uso videoterminali
	Ass. Amm. Contento Cinzia	Elettrico/uso videoterminali
	Ass. Amm. Latin Loredana	Elettrico/uso videoterminali
	Ass. Amm. Marchetti Roberta	Elettrico/uso videoterminali
	Ass. Amm. Saccà Caterina	Elettrico/uso videoterminali

	Ass. Amm. Scheri Luciana	Elettrico/uso videoterminali
<p>Vengono considerati lavoratori sottoposti a rischi specifici i collaboratori scolastici che effettuano le pulizie dei locali della scuola e che attendono alle mansioni previste dal profilo di appartenenza. Allo stesso modo sono sottoposti a rischio specifico gli assistenti amministrativi.</p> <p>Tutti i lavoratori devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; 2) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 3) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 4) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 5) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 6) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 7) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 8) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 9) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 10) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 		
<p>LAVORATORI</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti i lavoratori non già individuati come preposti o come sottoposti a rischi specifici 	<p>Rischio generico</p>	
<p>Per quanto attiene agli obblighi dei lavoratori si veda il punto precedente.</p> <p>Alcuni tra i docenti individuati come lavoratori, cui fa riferimento solo un rischio generico, fanno occasionalmente uso dei laboratori informatici per l'attività didattica svolta con gli studenti. Detto utilizzo si concretizza nella media massima inferiore ad un'ora a settimana per classe che propongono occasionalmente agli studenti l'utilizzo dei computer e della rete web per alcuni approfondimenti e ricerche.</p>		